

ALLEGATO "A" - STATUTO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione con la denominazione:

"ASSOCIAZIONE CULTURA E LIBERTA' "

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, l'Associazione provvederà ad integrare la denominazione, indicando l'acronimo ETS, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del Codice del Terzo settore e pertanto la nuova denominazione sarà la seguente:

"ASSOCIAZIONE CULTURA E LIBERTA' ETS"

L'Associazione inserisce nel presente Statuto le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Bussero (MI) in Via Carabinieri Caduti n. 10.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Organo di Amministrazione, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

Le variazioni di indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto; le decisioni in ordine al trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune competono all'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

ARTICOLO 4 – OGGETTO SOCIALE



Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'Atto costitutivo e lo Statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in favore dei propri associati e della collettività.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

Principi inderogabili dell'Associazione

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili dell'Associazione:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo Statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio

comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e successive modifiche e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

g) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;

h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, secondo le indicazioni previste dal presente Statuto;

i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo

17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;

l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26,27, 28,29,30 e 31 del Codice del Terzo settore.

Scopi e finalità

Partendo dall'assunto che la musica, così come gli strumenti musicali hanno una importante valenza pedagogica, inclusiva, formativa e sociale è necessario rendere la musica una presenza centrale nel percorso educativo delle nuove generazioni, nel percorso curativo delle persone affette da disabilità e nel percorso umano e sociale dei soggetti svantaggiati, in particolare persone anziane e persone detenute.

L'educazione musicale è parte fondamentale della crescita culturale e personale dei giovani e del percorso di cura e integrazione delle persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche o sociali.

L'obiettivo dell'Associazione è sensibilizzare e coinvolgere sia gli studenti di tutte le scuole, dall'infanzia alle superiori, sia le persone svantaggiate e/o affette da disabilità, all'ascolto e alla conoscenza della musica classica attraverso la riscoperta dei luoghi della musica e la conoscenza degli strumenti musicali.

Particolare attenzione viene posta dall'Associazione ai bambini, agli adolescenti e ai giovani con difficoltà scolastiche, emotive e sociali al fine di aiutarli a superare le problematicità dell'apprendimento, evitando la dispersione scolastica, in un'ottica finalizzata al successo formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Per gli studenti, attraverso azioni mirate di istruzione e formazione, l'obiettivo è quello di far conoscere i grandi capolavori ai giovani che molto spesso ignorano la ricchezza e l'importanza della tradizione musicale italiana. Inoltre, l'obiettivo è quello di introdurre nelle scuole la pratica musicale, sin dalle prime fasi dell'istruzione, per favorire la creatività, l'espressione artistica e la formazione degli studenti.

In particolare, l'Associazione si propone la promozione della conoscenza della grande tradizione musicale classica, con particolare riferimento alla storia della musica italiana e lo sviluppo della conoscenza delle varie potenzialità espressive degli strumenti musicali, favorendo un atteggiamento positivo verso l'esperienza di ascolto della musica classica anche come occasione di crescita personale e sociale.

L'Associazione si propone, inoltre, di educare i giovani all'ascolto attivo, ossia insegnare loro a comprendere un brano musicale, a identificarne gli autori, gli stili, le peculiarità e insegnare ai giovani ad ascoltare e leggere la musica per



superare l'analfabetismo musicale. E inoltre, l'Associazione si propone di insegnare il canto agli studenti, creando all'interno dei vari contesti scolastici la figura del coro.

Per quanto concerne le persone svantaggiate, l'obiettivo dell'Associazione è quello di avvicinare le persone alla musica, insegnando a leggere le note e uno spartito, avvicinandosi a uno strumento, introducendoli al potere del canto. Il canto e il coro sono molto di più che un'attività musicale: sono una lezione di vita. Attraverso il canto, cantando insieme, si crea armonia, ci si sente integri, parte di una totalità più ampia. L'Associazione si propone, così, di insegnare l'utilizzo degli strumenti musicali nei contesti in cui le persone svantaggiate vivono la loro vita (ad esempio, case circondariali, RSA, strutture di accoglienza), allargando, nel contempo, il contesto artistico ad attività di teatro, di rappresentazioni musicali e artistiche, coinvolgendo le persone svantaggiate e invitando le stesse a vivere questa esperienza unica.

Nella consapevolezza che le Arti sono uno strumento di aiuto e benessere, l'Associazione intende allargare il proprio ambito di attività alla danza, in tutte le sue forme ed espressioni e al teatro. È noto che le Arti, comprendenti musica, danza, canto e teatro, favoriscono il benessere psicofisico e potenziano le capacità insite nell'uomo.

L'Associazione intende così portare la danza, la musica, il canto e il teatro in ogni contesto sociale, dalla scuola dell'infanzia, alle strutture residenziali per anziani, passando per i luoghi in cui l'uomo può trovarsi a disagio, come gli ospedali e le carceri. Particolare attenzione verrà data dall'Associazione ai positivi risvolti psicosociali delle arti tra le persone svantaggiate, sia per ragioni fisiche che sociali.

L'Associazione si propone di creare, al fine del raggiungimento della sua missione, una Accademia di musica, danza, canto e teatro: un centro polivalente di valorizzazione dell'uomo e del territorio.

ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

L'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- **Lett. d)** Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **Lett. f)** Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **Lett. h)** Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- **Lett. i)** Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Lett. k)** Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **Lett. l)** Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- **Lett. r)** Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- **Lett. u)** Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o

erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- ✓ Promuovere, diffondere e sviluppare la cultura musicale, coreutica, artistica e teatrale nella comunità, con particolare attenzione allo studio, all'ascolto e alla pratica della musica e del canto e allo studio e alla pratica della danza e del teatro fin dalla prima infanzia;
- ✓ Istituire, gestire e condurre un'Accademia dedicata a fornire percorsi di apprendimento musicale, coreutico, artistico e teatrale basati su metodologie moderne e innovative, finalizzate all'insegnamento teorico e pratico delle predette discipline, rivolti a bambini e giovani, anziani e persone che si trovano in situazioni di svantaggio sociale o che sono affette da disabilità fisiche e sensoriali.

L'Accademia intende organizzare concerti, corsi, seminari e altre attività culturali e didattiche volte a diffondere la conoscenza e l'apprezzamento della musica, della danza, del canto e del teatro tra tutte le fasce d'età, con una particolare attenzione all'educazione dei bambini e dei giovani e, ancor più, dei bambini e degli adolescenti con difficoltà scolastiche, emotive e disagi sociali per aiutarli a superare le problematiche dell'apprendimento evitando la dispersione scolastica. La formazione extra scolastica è inoltre finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- ✓ Promuovere e sostenere la formazione artistica, musicale, coreutica e teatrale tramite l'organizzazione di corsi, stages, seminari, laboratori, prodotti multimediali, pubblicazioni audio, video e editoriali, convegni, workshop e

progetti educativi, anche in collaborazione con scuole e istituzioni educative, istituzioni locali, nazionali e internazionali;

✓ Organizzare e gestire stagioni artistiche e teatrali, concorsi, festival, rassegne o altre iniziative culturali a favore della collettività, volti a valorizzare e a promuovere l'arte musicale, coreutica e teatrale come strumenti di coesione sociale e di crescita culturale, avvalendosi della collaborazione degli associati e di esperti, studiosi, artisti e coordinando le proprie iniziative anche con le Istituzioni, le Associazioni ed altri Enti, al fine di permettere una condivisione con un numero crescente di soggetti, sostenendo e favorendo al contempo la tutela e la promozione del patrimonio culturale, storico e artistico, l'accoglienza umanitaria, l'integrazione sociale dei migranti e l'inclusione sociale delle persone che si trovano in condizioni di disagio sociale.

Tali attività possono essere svolte sia in strutture dell'Associazione che in altri luoghi avvalendosi della collaborazione degli associati o di esperti, studiosi, artisti;

✓ Condurre laboratori di danza, teatrali, musicali e artistici in contesti svantaggiati, con particolare attenzione a carceri e istituzioni simili, per offrire attività culturali e artistiche come veicolo di reintegrazione sociale e personale;

✓ Progettare a realizzare, in favore di anziani ospiti di RSA e centri ricreativi, iniziative musicali, teatrali, artistiche e culturali;

✓ Sostenere e promuovere la formazione e la ricerca nell'ambito della musica, della danza, del canto e del teatro, incentivando la creazione di programmi educativi e formativi dedicati;

✓ Organizzare corsi di lingua dei segni italiana, inglese, araba e francese in particolare per stranieri con disabilità uditiva.



- ✓ Organizzare e realizzare eventi, seminari e attività culturali, teatrali, musicali, artistiche in particolare per persone affette da disabilità, anche di carattere internazionale;
- ✓ Organizzare interscambi culturali con partecipanti italiani e stranieri affetti da disabilità;
- ✓ Realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali, a favore della collettività;
- ✓ Collaborare con altri enti, associazioni, imprese, e in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale, al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, stipulando, se del caso, convenzioni con enti pubblici o privati.

ARTICOLO 6 – LE ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi;
- ✓ Gestire, condurre e acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività culturali, musicali, teatrali, ricreative e formative legate agli scopi sociali e/o ogni altra iniziativa a questi direttamente o indirettamente collegata;
- ✓ Gestire teatri, accademie, musei, scuole i cui oggetti sociali siano strettamente connessi alle attività istituzionali dell'Associazione;

- ✓ Svolgere attività volte alla produzione di testi musicali e/o teatrali finalizzata alla realizzazione di un prodotto da cedere a terzi;
- ✓ Svolgere qualsiasi attività commerciale e produttiva, strumentale alle finalità istituzionali, anche a carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo sociale, sia operando direttamente sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi;
- ✓ Curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici e/o multimediali nonché attivare, per mezzo di strumenti telematici ed informatici, un network tra i propri associati, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia;
- ✓ Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, si propone, inoltre, di compiere tutte quelle operazioni ritenute necessarie alla realizzazione dei propri scopi istituzionali, nonché assumere ogni altra iniziativa utile diretta alla realizzazione dei predetti scopi, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 7 - RACCOLTA FONDI

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità ad apposite linee guida adottate con decreto.

ARTICOLO 8 - ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Definizione di associato

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento dei predetti fini, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi,

accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

In caso di domanda di ammissione ad associato presentata da minorenni, la stessa dovrà essere firmata da un genitore o dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore o l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ed esercita il diritto di voto.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web).

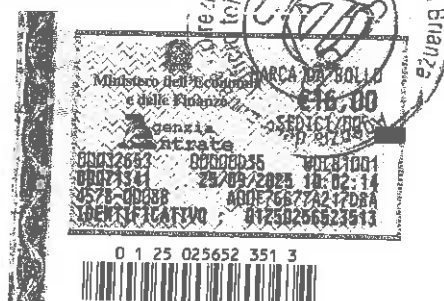
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

È fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologie e di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Trattamento dei dati personali

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile.



L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

Criteri di accettazione ed ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di 30 (trenta) giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

Al momento della compilazione del modulo di ammissione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione.

La predetta quota verrà restituita in caso di mancata accettazione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Disciplina del rapporto associativo.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi

dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.

È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. L'Associazione, in caso di particolare necessità e al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, può intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

Diritto di esaminare i Libri sociali

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale.

I Libri sociali non potranno essere inviati via mail ma esaminati presso la sede dell'Associazione.

Ulteriori diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere

informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro la data stabilita dall'Organo di amministrazione.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per: (I) dimissioni; (II) decesso; (III) esclusione; (IV) mancato pagamento della quota sociale. In quest'ultimo caso, l'associato moroso verrà considerato dimissionario senza ulteriori formalità, salvo diversa decisione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le dimissioni possono essere comunicate, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o PEC all'Organo di Amministrazione ed hanno effetto immediato.

Le dimissioni non esonerano dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione, salvo diversa disposizione dell'Organo di Amministrazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti: (I) per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione; (II) per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri; (III) qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione; (IV) qualora l'associato tenga comportamenti non consoni alle finalità associative.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC all'indirizzo indicato nel Libro degli associati, ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 9 - I VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.



L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 117/2017, deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 10 – COMITATO ARTISTICO-CULTURALE

Il Comitato Artistico-Culturale, ove istituito, è composto da uno o più membri, nominati dall'Organo di Amministrazione e scelti fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza culturale e artistica nell'ambito delle materie d'interesse dell'Associazione o che si siano distinte per particolari servizi svolti a favore dell'Associazione o che abbiano contribuito con prestazioni personali o erogazioni liberali al sostenimento dell'Associazione al fine del raggiungimento delle finalità associative e resta in carica per il periodo di tempo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

Il Comitato Artistico-Culturale svolge le funzioni tecnico-consultive stabilite dall'Organo di Amministrazione in apposito Regolamento.

Il Comitato Artistico-Culturale è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione. Il Comitato Artistico-Culturale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

ARTICOLO 11 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Presidente;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi: (I) sovranità dell'assemblea dei soci; (II) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ARTICOLO 12– L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria degli associati:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione. In occasione del rinnovo dei componenti dell'Organo di Amministrazione, le candidature

devono pervenire all'Organo di Amministrazione in carica entro il termine stabilito dall'Organo di amministrazione in carica;

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio di fine esercizio, la relazione di missione o il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale;
- delibera la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- delibera l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- delibera la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Compiti dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta l'Organo di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, compresa la pubblicazione sul sito internet e/o sulle pagine social dell'Associazione. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora esistente.

Diritto di voto



Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Il diritto di voto spettante agli associati minorenni viene esercitato dal genitore o dall'esercente la potestà parentale che rappresenta il minore. Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente. Ciascun associato esprime un solo voto. Vigè il principio del voto singolo.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le votazioni in assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente, o, in sua assenza, dal componente dell'Organo di Amministrazione nominato dall'Assemblea stessa. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il

relativo verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, così come stabilito dal Codice del Terzo settore.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Maggioranze

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, ivi comprese le operazioni

straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

ARTICOLO 13 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è gestita e amministrata da un Organo di Amministrazione, eletto dall'assemblea degli associati, composto da un minimo di 2 (due) membri che durano in carica 5 (cinque) anni.

I componenti dell'Organo di Amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'amministratore nei cui confronti siano intervenute le cause specifiche dettagliate in apposito regolamento, predisposto dall'Organo di

Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati. Nello stesso regolamento, gli amministratori indicheranno gli eventuali requisiti richiesti al fine di accedere alla qualifica di componente dell'Organo di Amministrazione. Il regolamento dovrà rispettare i principi stabiliti nel presente Statuto.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

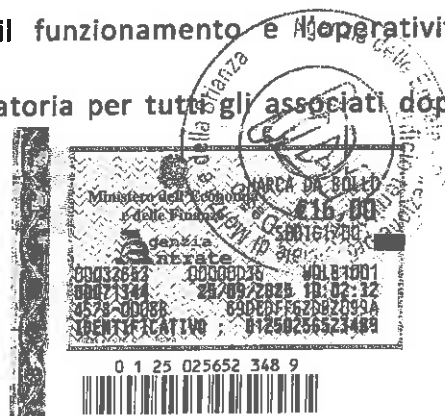
Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo, che dovrà riunirsi nei successivi sessanta giorni.

Funzioni

Spetta all'Organo di Amministrazione:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza;



- deliberare in merito alla variazione dell'indirizzo della sede legale e in merito all'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero;
- costituire e sciogliere apposite commissioni di lavoro per la realizzazione e lo sviluppo delle attività associative, aperte a tutti gli associati secondo le loro disponibilità ed attitudini, e nominare e revocare un coordinatore per ogni commissione di lavoro, il quale dovrà relazionare le decisioni assunte;
- predisporre per l'assemblea il programma annuale di attività;
- accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati e dei volontari;
- determinare l'importo annuale della quota associativa, delle quote di iscrizione e/o partecipazione alle attività sociali e le relative modalità di versamento;
- determinare l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adottare provvedimenti disciplinari e deliberare in ordine alla esclusione degli associati;
- ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e il bilancio sociale ove necessario;
- predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione e dei suoi volontari, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e i volontari dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- curare gli affari di ordine amministrativo e gestionale;

- conferire procure generali e speciali; instaurare rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione;
- assumere le decisioni relative all'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati e può attribuire a terzi, anche associati, in possesso di specifiche e comprovate competenze tecniche, culturali, artistiche di interesse per il corretto svolgimento delle attività associative, specifici compiti operativi che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti all'Organo di Amministrazione, stabilendone altresì il compenso, proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto e in linea con quanto praticato dai contratti collettivi per mansioni analoghe.

Funzionamento

L'Organo di Amministrazione si riunisce con cadenza non inferiore ai sei mesi, salvo motivi comprovati di forza maggiore, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso scritto a cura del Presidente, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione delibera sempre a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel

verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Organo di Amministrazione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione.

Doveri dell'ufficio

I componenti dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione, sebbene regolarmente convocato, non partecipi alle riunioni dello stesso organo per un anno intero a prescindere dal numero di esse, ovvero a 3 (tre) riunioni consecutive, potrà essere invitato dal Presidente a confermare alla prima Assemblea ordinaria degli associati la propria disponibilità a continuare ad espletare l'incarico di amministratore. In tale occasione l'Assemblea degli associati potrà decidere di revocare l'incarico all'amministratore e conseguentemente far subentrare ad esso il primo degli amministratori non eletti.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. È nominato dall'Organo di Amministrazione, dura in carica 5 (cinque)



anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva dell'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci l'amministratore più anziano di età, salvo specifica delega da parte del Presidente.

In caso di cessazione per qualunque motivo del Presidente dalla sua carica, il Vicepresidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, ha l'obbligo di convocare l'Organo di Amministrazione per eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente subentrato resta in carica per il periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Il Vicepresidente viene nominato tra i membri dell'Organo di Amministrazione, sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni e funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, e dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione.

La presenza unica del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati tra i membri dell'Organo di Amministrazione e durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione. Gli specifici compiti spettanti al Segretario e al Tesoriere sono indicati in apposito regolamento redatto dall'Organo di amministrazione.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Al Presidente può essere conferita la carica di Tesoriere. Al Vicepresidente può essere conferita la carica di Segretario.

ARTICOLO 15 – ORGANO DI CONTROLLO

Ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 2397 e 2399 del Codice civile e le disposizioni stabilite dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approvino il bilancio.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'Organo di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 16 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e

consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITÀ

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 18 – DENUNZIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

ARTICOLO 19 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Il patrimonio sociale può essere formato da beni e valori di qualsiasi natura che,



per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo, pervengano all'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) proventi delle attività istituzionali;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) beni mobili ed immobili;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di Enti pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) apporti o conferimenti in denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da associati o da terzi;
- j) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- k) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita

dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

ARTICOLO 21 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal l'Organo di Controllo e/o dal Revisore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, a seconda dei casi: nella relazione di missione; in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; nella nota integrativa al bilancio.

Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 13 del

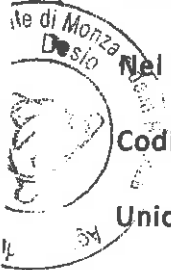
Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, devono essere depositati presso la sede sociale negli 8 (otto) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione nei termini stabiliti dall'articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

ARTICOLO 22 – BILANCIO SOCIALE



Nei casi di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 23 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture e ai documenti prescritti negli articoli 13 (bilancio), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (Registro dei volontari) del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- a) il Libro degli associati;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione,

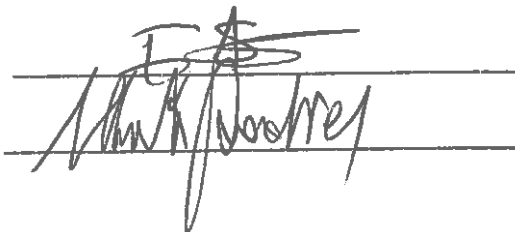
ARTICOLO 27 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile

Bussero, 30 settembre 2025

Firma del Presidente Issam Kahlaoui

Firma del Segretario Alberto Radice

The image shows two handwritten signatures on two horizontal lines. The top signature is for Issam Kahlaoui and the bottom signature is for Alberto Radice. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 30 settembre 2025, alle ore 21.00, sono stati convocati in prima convocazione, ai sensi dello Statuto sociale, gli associati e gli organi direttivi dell'Associazione **"ASSOCIAZIONE CULTURA E LIBERTA' ETS"**, con sede in Bussero (MI) in Via Carabinieri Caduti n. 10, codice fiscale 91601390155, costituita in data 03 maggio 2023 con scrittura privata registrata presso Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Gorgonzola in data 18 maggio 2023 al numero 1251 serie 3, per riunirsi in assemblea presso la sede sociale sita in Bussero (MI) in Via Carabinieri Caduti n. 10, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione di un nuovo Statuto sociale in sostituzione di quello attuale, adeguato al Codice del Terzo settore;

2) Nomina dei membri del nuovo Organo di Amministrazione e attribuzione cariche.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto sociale, il signor Issam Kahlaoui, il quale, consenziente l'Assemblea, chiama a fungere da Segretario il signor Alberto Radice, dopo di che fa constatare e dichiara:

• che è presente in proprio l'intero Consiglio direttivo in carica, nella persona degli associati signori:

- Issam Kahlaoui, Presidente
- Alberto Radice, Vicepresidente

• che sono legittimamente intervenuti numero 2 associati su un totale di numero 2 associati, regolarmente iscritti nel Libro degli Associati, identificati dallo stesso Presidente, che dichiara di averne accertato l'identità riconoscendoli direttamente e la legittimazione;

• che il numero degli associati presenti rispetta i quorum costitutivi previsti dallo Statuto in tema di assemblea straordinaria;



- che pertanto l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea le ragioni operative per le quali il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno proporre di adottare un nuovo testo di Statuto in sostituzione dell'attuale.

Proseguendo nella trattazione dell'Ordine del giorno il Presidente sollecita l'attenzione dell'assemblea su alcuni aspetti del nuovo Statuto che si sofferma ad illustrare. In proposito il Presidente ricorda che il testo di Statuto aggiornato con le modifiche proposte è già stato distribuito prima d'ora agli intervenuti, che dichiarano di conoscerlo.

Il Presidente passa a esporre le proposte di modifica del nuovo Statuto, soffermandosi sulle principali variazioni apportate allo Statuto attualmente vigente:

In particolare, il Presidente espone le principali modifiche apportate come segue:

- Vengono creati appositi distinti articoli recanti la disciplina relativa alla "Denominazione" (articolo 1), alla "Sede" (articolo 2) e alla "Durata" (articolo 3);
- Viene creato apposito articolo recante la disciplina relativa all'oggetto sociale, in cui vengono meglio disciplinate le "finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale", vengono inseriti i "principi inderogabili dell'Associazione" e vengono ampliati e meglio specificati gli "scopi e finalità" (articolo 4);
- Vengono ampliate e specificate le attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Dlgs n. 117/2017 svolte dall'Associazione e le modalità di realizzazione delle stesse (articolo 5);
- Viene ampliata la disciplina riguardante le attività diverse (articolo 6);
- Viene ampliata la disciplina riguardante l'attività di raccolta fondi (articolo 7);
- Viene ampliata la disciplina riguardante la figura dell'associato, con particolare riferimento alla sua definizione, al trattamento dei dati personali, ai criteri di

accettazione ed ammissione, alla disciplina del rapporto associativo, ai diritti e doveri degli associati e alla perdita della qualifica di associato (articolo 8);

- Viene ampliata la disciplina riguardante i volontari (articolo 9);
- Viene inserito apposito articolo relativo al "Comitato Artistico-Culturale" (articolo 10);
- Viene stabilito che sono organi dell'Associazione l'Assemblea degli associati, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, l'Organo di Controllo e l'Organo di revisione legale dei conti ove nominati (articolo 11);
- Viene ampliata la disciplina dell'Assemblea degli associati con particolare riferimento alle sue funzioni, al diritto di voto, allo svolgimento e alle maggioranze (articolo 12);
- Viene ampliata la disciplina dell'Organo di Amministrazione, con particolare riferimento alla sua composizione, alle sue funzioni, al funzionamento e ai doveri d'ufficio (articolo 13);
- Vengono meglio disciplinate le figure del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere (articolo 14);
- Viene meglio disciplinato l'Organo di controllo (articolo 15);
- Viene inserito apposito articolo relativo all'Organo di revisione legale dei conti (articolo 16);
- Vengono inseriti appositi articoli relativi alle responsabilità dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti (articolo 17) e alla denuncia al tribunale e ai componenti dell'Organo di controllo (articolo 18);
- Vengono ampliati gli articoli relativi alle risorse economiche e patrimonio (articolo 19) e al divieto di distribuzione degli utili (articolo 20);
- Viene ampliata la disciplina relativa al Bilancio d'esercizio (articolo 21);
- Viene ampliata la disciplina relativa al Bilancio sociale (articolo 22);

- Viene disciplinato l'articolo relativo ai Libri sociali obbligatori (articolo 23);
- Viene inserito apposito articolo relativo alle modifiche allo Statuto (articolo 24);
- Viene inserito apposito articolo relativo allo scioglimento (articolo 25);
- Viene inserito apposito articolo relativo alla trasformazione, fusione, scissione (articolo 26),
- Viene inserito apposito articolo relativo alla completezza dello Statuto (articolo 27).

Segue l'integrale lettura del testo del nuovo Statuto. Gli associati si dichiarano già edotti, avendo avuto per tempo una copia del nuovo Statuto al fine di una attenta disamina.

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

- 1) di adottare il nuovo testo di Statuto composto di numero 27 (ventisette) articoli in sostituzione dell'attuale, testo che si allega al presente verbale e che è stato illustrato a tutti i presenti, e di autorizzare il Presidente dell'Organo di Amministrazione e gli altri componenti in via disgiunta tra loro, ad apportare alle odierne delibere e all'allegato Statuto, le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale, con ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri;
- 2) di dare mandato al Presidente di depositare il nuovo Statuto al Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) richiedendo l'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno.

Avendo preso atto delle dimissioni presentate dalla signora Maria Neve Smaldone all'Organo di Amministrazione, sia dalla qualifica di associato che dalla carica di membro dell'Organo di Amministrazione, si ritiene adempimento necessario procedere al rinnovo dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente comunica ai presenti che sono pervenute le seguenti candidature degli associati signori:

- Issam Kahlaoui
- Alberto Radice.

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea il seguente testo di

DELIBERAZIONE

L'Assemblea, valutata le candidature pervenute e prendendo atto delle clausole previste nel nuovo testo dello Statuto sociale qui approvato, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,

DELIBERA

1- Di accettare le candidature presentate e, pertanto, di nominare quali membri dell'Organo di Amministrazione gli associati signori:

- Issam Kahlaoui
- Alberto Radice

attribuendo loro le seguenti cariche, così come proposto e accettato dall'Organo di Amministrazione:



- Al signor Issam Kahlaoui viene attribuita la carica di Presidente dell'Organo di Amministrazione;

- Al signor Alberto Radice vengono attribuite le cariche di Vicepresidente e di Segretario e Tesoriere.

A questo punto il Presidente apre la discussione, al termine della quale i testi di deliberazione sopra riportati vengono messi ai voti e, dopo prova e controprova, risultano entrambe approvati all'unanimità per voto palese degli associati intervenuti, nel pieno rispetto dello Statuto sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito delle delibere come sopra assunte, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dal Segretario, si allega al presente atto, sotto la lettera "A", previa lettura all'assemblea.

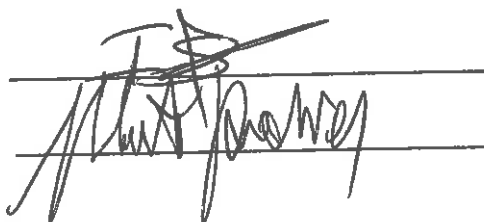
Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 23,00, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura e approvazione da parte dei presenti.

Il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Desio e trascritto nel Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea.

Bussero, 30 settembre 2025

Firma del Presidente Issam Kahlaoui

Firma del Segretario Alberto Radice



 **UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO**
Registrate il presente atto il **30 SET. 2025**
al n° **946** Mod. **3** con esatte
di euro **100**

Su delega del Direttore Provinciale Totale
LA FUNZIONARIA
Anna Lucia Righanese

Liquidazio
Reg. **1550** 200

